



COMUNE DI PALERMO

Area Servizi alla Città

SERVIZIO AMBIENTE

ORDINANZA N. 12 DEL 01/02/2019

”Riduzione dei rifiuti, incremento della raccolta differenziata, mitigazione dell’impatto ambientale” - Divieto dell’uso e della commercializzazione su suolo pubblico degli shoppers (sacchi asporto merci) in polietilene, dei contenitori e delle stoviglie monouso non biodegradabili.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- L’enorme quantità di rifiuti in plastica, di qualsiasi tipo, ha prodotto un tale impatto sull’ambiente (anche marino) da metterne a repentaglio l’equilibrio, tanto che in molti casi è stata dimostrata l’interferenza di tale materia nella “catena alimentare”;
- I sacchetti di plastica utilizzati quotidianamente per la spesa, nonché le stoviglie dello stesso materiale impiegate in grande quantità producono gravi impatti ambientali sin dalla loro produzione ed in special modo in fase di smaltimento, soprattutto se illecito;
- I Comuni devono raggiungere obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti (organici e non) finalizzata al riciclaggio e al recupero di materia riducendone, in modo sensibile, la quantità da conferire in discarica e che, in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo, la tassa sulla raccolta rifiuti è destinata ad aumentare, con aggravio delle sanzioni per i Comuni e quindi per i singoli cittadini;
- I costi di conferimento ricadono interamente sul bilancio comunale e sul bilancio ecologico di tutto il territorio con ulteriore aggravamento, più in generale, dei processi industriali di smaltimento;

Considerato che :

- Il 16 Gennaio 2018 la Commissione Europea ha adottato la “Strategia Europea per la plastica” che prevede (tra l’altro) entro il 2030 nel territorio dell'UE, la riduzione del consumo di oggetti in plastica monouso.
- Il 19 dicembre 2018 il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno stabilito di avviare le procedure perchè nell’ambito dell’intero territorio dell’Unione si addivenga al taglio della produzione di oggetti monouso in plastica a partire dal 2021.
- Dal 1° Gennaio 2019 in Italia è vietato vendere sul territorio nazionale i bastoncini in plastica per igiene personale e dal gennaio 2020 sarà inoltre vietato mettere in commercio prodotti cosmetici che contengano microplastiche.
- Con l'art. 9-bis del D.L. n. 91/2017, come convertito in legge dall'art. 1 della legge n. 123/2017, è stato prescritto il divieto definitivo di commercializzazione di contenitori non biodegradabili non rispondenti alla normativa comunitaria ed alle norme tecniche approvate a livello comunitario;

Richiamate:

- l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 4/RIF del 7 giugno 2018 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, fra l'altro, dispone specifiche misure per incrementare sensibilmente la raccolta differenziata in tutto il territorio della Regione Siciliana;
- le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n. 6/RIF del 10 agosto 2018 avente per oggetto: *“Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Ordinanza n.04/Rif. del 7 giugno 2018 – Disposizioni per l’incremento della Raccolta differenziata-Integrazioni. Misure urgenti e straordinarie per gli impianti di recupero e trattamento”*; nonché l’Ordinanza n.08/Rif dell’11 dicembre 2018;

Preso Atto che questa Amministrazione Comunale:

- ha aderito alla “Carta di Bologna” avviando un percorso di pianificazione strategica di interventi, azioni e scelte di politica amministrativa finalizzate ad una **“riconversione eco-logica degli stili di vita e dei consumi”** attivando (in ambito metropolitano) sinergie con altri Enti, coinvolgendo anche attività produttive, commerciali, Associazioni di Categoria ed Associazioni Ambientaliste e di cittadini favorendo percorsi di democrazia partecipata che danno maggiore garanzia del raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti.
- al fine di pervenire ad una riduzione dei rifiuti e ad una loro efficace gestione, ha individuato come “prioritaria”, la metodologia di raccolta differenziata dei rifiuti anche alla luce delle Direttive del Sig. Sindaco prot. 108585 del 06.02.2018 e prot. 1545390 del 12.10.2018 e pertanto si è data gli obiettivi di:
 - a) ridurre la produzione di rifiuti in tutto il territorio comunale ed incrementare e valorizzare la raccolta differenziata diminuendo la percentuale di rifiuto secco residuale a favore della quota destinata al compostaggio;
 - b) rendere economica la gestione dei rifiuti, aumentando la quota destinata al compostaggio;
 - c) diminuire l’uso di materie prime non rinnovabili (petroli) ricorrendo alle bioplastiche;
 - d) utilizzare eventi, sagre e manifestazioni in genere (culturali, sportive, ludiche), come veicolo per promuovere la cultura ambientale, con azioni volte a sostenere il principio della **“riconversione eco-logica dell’economia e degli stili di vita e dei consumi”** con ciò orientando la comunità verso comportamenti consapevoli e virtuosi, in modo da estendere e rendere permanente l’azione pedagogico-educativa già posta in essere sul generale tema del rispetto ambientale attraverso il laboratorio I.N.F.E.A. istituito con D.G. n.79 del 21.04.2017;
 - e) attivare fin da subito, in adesione alla normativa europea in premessa

richiamata - che prevede il divieto di produzione ed uso di oggetti monouso in plastica a partire dal 2021 - , procedure e politiche di partecipazione attiva, coinvolgendo le Associazioni di Categoria, tutti i portatori di interesse e i cittadini, per addivenire ad un percorso condiviso che vedrà rispettati i tempi di realizzazione dei provvedimenti normativi citati;

- f) attivare fin da subito ogni utile iniziativa finalizzata alla limitazione dell'uso e della commercializzazione su suolo pubblico di shoppers (sacchi asporto merci) in polietilene, di contenitori e di stoviglie monouso non biodegradabili.

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visto l'art. 9-bis del D.L. n. 91/2017

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Siciliana 4/RIF del 7.06.18, 6/RIF del 10.08.18 nonché l'Ordinanza n.08 Rif dell'11/12/18;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente O.R.EE.LL. in Sicilia;

Per tutto quanto sopra riportato si propone a decorrere dal 15 febbraio 2019 di:

- in occasione di feste pubbliche, manifestazioni, concerti, sagre, mercatini ed eventi similari svolgentisi su suolo pubblico, sia occasionali che periodici, vietare a commercianti, privati, associazioni, enti etc. di commercializzare e /o distribuire agli espositori partecipanti ed agli utenti, sacchetti nonché stoviglie (piatti, bicchieri, posate, cannucce, bastoncini mescolatori etc.) che non siano realizzati in materiale biodegradabile e compostabile.

Quanto sopra, quale prima iniziativa nel quadro di un progressivo e generalizzato piano di abbandono dell'uso dei sacchetti per la spesa e stoviglie in materiale non biodegradabile e/o compostabile per tutti i cittadini residenti, turisti e visitatori della Città di Palermo, da attuarsi mediante le precitate - p. e) – procedure di partecipazione e condivisione con le Associazioni di Categoria ed Ambientaliste,

stakeholders e cittadini.

Le violazioni a quanto previsto dalla presente Ordinanza, fermo restando quanto previsto dalla IV parte del D.Lgs. n.152/2006, ove non costituiscano reato e non siano specificamente sanzionate da leggi, decreti o regolamenti, sono punite secondo i principi contenuti nell'art.11 e art.16 della Legge 689/81 e ss.mm. e ii., ed ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i. come introdotto dall'art. 6 della Legge n.3/2003) con le sanzioni amministrative specificate appresso:

- da € 50 (cinquanta/00) ad € 500,00 (cinquecento/00), da applicare ad esercenti/operatori commerciali, anche di tipo ambulante, o privati, associazioni, enti etc, in occasione di feste pubbliche, manifestazioni, concerti, sagre, mercatini ed eventi simili svolgentisi su suolo pubblico, sia occasionali che periodici, che commercializzino o distribuiscano agli espositori partecipanti ed agli utenti sacchetti nonché stoviglie (piatti, bicchieri, posate, cannucce, bastoncini mescolatori etc.) che non siano realizzati in materiale biodegradabile e compostabile.

I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981 e ss.mm.ii..

Il Dirigente del Servizio Ambiente
Avv. Francesco Fiorino

IL SINDACO

Vista e condivisa la superiore proposta di ordinanza;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visto l'art. 9-bis del D.L. n. 91/2017

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Siciliana, 4/RIF del 7.06.18 e 6/RIF del 10.08.18 nonché l'Ordinanza n.08 Rif dell'11/12/18;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente O.R.EE.LL. in Sicilia;

ORDINA

a decorrere dal 15 febbraio 2019:

- in occasione di feste pubbliche, manifestazioni, concerti, sagre, mercatini ed eventi similari svolgentisi su suolo pubblico, sia occasionali che periodici, vietare a commercianti, privati, associazioni, enti etc. di commercializzare e /o distribuire agli espositori partecipanti ed agli utenti, sacchetti, nonché stoviglie (piatti, bicchieri, posate, cannuce, bastoncini mescolatori etc.) che non siano realizzati in materiale biodegradabile e compostabile.

Quanto sopra, quale prima iniziativa nel quadro di un progressivo e generalizzato piano di abbandono dell'uso dei sacchetti per la spesa e stoviglie in materiale non biodegradabile e/o compostabile per tutti i cittadini residenti, turisti e visitatori della Città di Palermo, che sarà attuato mediante le precitate - p. e) – procedure di partecipazione e condivisione con le Associazioni di Categoria ed Ambientaliste, *stakeholders* e cittadini.

Le violazioni a quanto previsto dalla presente Ordinanza, fermo restando quanto previsto dalla IV parte del D.Lgs. n.152/2006, ove non costituiscano reato e non siano specificamente sanzionate da leggi, decreti o regolamenti, sono punite secondo i principi contenuti nell'art.11 e art.16 della Legge 689/81 e ss.mm. e ii., ed ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i. come introdotto dall'art. 6 della Legge n.3/2003) con le sanzioni amministrative specificate appresso:

- da € 50 (cinquanta/00) ad € 500,00 (cinquecento/00), da applicare ad esercenti/operatori commerciali, anche di tipo ambulante, o privati,

associazioni, enti etc, in occasione di feste pubbliche, manifestazioni, concerti, sagre ed eventi simili svolgentisi su suolo pubblico, sia occasionali che periodici, che commercializzino o distribuiscano agli espositori partecipanti ed agli utenti sacchetti nonché stoviglie (piatti, bicchieri, posate, cannuce, bastoncini mescolatori etc.) che non siano realizzati in materiale biodegradabile e compostabile.

I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981 e ss.mm.ii..

AVVERTE

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia previa notifica a questa Amministrazione Comunale entro 60 giorno dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza oppure in alternativa al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni;

Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti provvedimenti che dovesse risultare in contrasto con esso.

La presente Ordinanza verrà trasmessa, per la relativa attività di controllo e vigilanza al Comando di Polizia Municipale, a tutti gli Uffici e Servizi del Comune nonché, per la parte di competenza, all'A.R.P.A., all'Ufficio A.S.P. 6 di Palermo ed alla SRR Palermo Area Metropolitana.

La presente Ordinanza sarà divulgata a mezzo di avviso sul sito istituzionale del Comune di Palermo.

Dalla residenza municipale, li/...../ 2019

Il Sindaco
Prof. Leoluca Orlando